



Autorità: Cassazione penale sez. II

Data: 10/04/2013

n. 30857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente -

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere -

Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere -

Dott. IASILLO Adriano - Consigliere -

Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;

nei confronti di:

C.E. N. IL (OMISSIS);

inoltre:

V.M. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1577/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del

02/11/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione
fatta dal

Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Dele-
haye Enrico,

che ha concluso per l'annullamento con rinvio per
C.,

inammissibilità per V.;

Udito, per la parte civile, l'Avv. Tullo Luigi per
Banca Credito

Cooperativo dei Due Mari che chiede l'accoglimento del
ricorso del

P.G.;

Udito l'avv. Carratelli Nicola anche come sost. proces-
suale dell'avv.

Manna Marcello che chiede per C. il rigetto del
ricorso del

Procuratore Generale e per V. l'accoglimento del ri-
corso.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 12 febbraio 2009 il Tribunale di Cosenza, all'esito del dibattimento, condannava V.M. per i reati di falso e di frode in pubbliche forniture di cui ai capi I) limitatamente ai s.a.l. nn. 5 e 6, L), 0) P), Q), R) e assolveva C.E. dal reato di riciclaggio. La corte di appello, a seguito di impugnazione del procuratore della Repubblica di Cosenza e di impugnazione del V., con sentenza in data 2 novembre 2010 dichiarava non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo per essere i reati a lui ascritti estinti per intervenuta prescrizione e rigettava l'appello del pubblico ministero confermando l'assoluzione del C..

Ricorrono per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Catanzaro e V.M..

In particolare il procuratore generale della Repubblica di Catanzaro deduce che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge con riguardo all'assoluzione del C. con riguardo al reato di riciclaggio contestato. Sostiene che un approfondimento attento alla condotta concreta avrebbe messo in luce come, a fronte delle false fatture ad opera delle ditte subfornitrici nei confronti della Urban 2000, venivano consegnati in pagamento diversi assegni bancari, specificatamente indicati nel capo d'imputazione, successivamente

oggetto di ripulitura, che rappresentavano un'indubbia utilità economica conseguita dalle ditte subfornitrici a fronte delle false fatturazioni precedentemente effettuate. Sostiene che nel caso di specie la sussistenza del reato di riciclaggio si concretizza nella condotta diretta a canalizzare, mediante operazioni di versamento in contanti e/o di bonifico bancario, sui conti correnti personali, denaro che a seguito di tali operazioni bancarie, veniva definitivamente a confondersi con le disponibilità liquide personali del C., in modo da ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa. Sostiene che la struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata è viziata da contraddittorietà nel momento in cui ritiene logicamente configurabile il delitto di false fatturazioni ma conclude nel senso della mancata consumazione del reato presupposto che ravvisa nel vantaggio che si ricava dall'operazione sotto il profilo fiscale.

V.M. lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

La difesa C. presentava memoria con la quale chiedeva l'inammissibilità del ricorso del P.G..

I ricorsi sono entrambi inammissibili.

Il ricorso del Procuratore Generale deve essere dichiarato inammissibile, giacchè i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,

dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità.

Sulla manifesta infondatezza deve osservarsi che al C. è stato contestato il reato di riciclaggio, continuato, perchè nella sua qualità di direttore di banca poneva in essere in tempi diversi una serie di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita degli assegni bancari emessi dalla ditta Urban 2000 in favore della ditta Eurobitumi e della ditta Aura.

L'illiceità dei titoli è correlata alla circostanza che gli stessi erano stati consegnati in pagamento delle fatture emesse dalle società subappaltatrici Eurobitumi ed Aura per operazioni totalmente e o parzialmente inesistenti (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8). Reato presupposto del contestato riciclaggio è pertanto quello di false fatturazioni. Considerato che in astratto, come indicato dalla Corte Territoriale, può sussistere il reato di riciclaggio sul provento o profitto delle false fatturazioni, deve rilevarsi però che, nel caso in esame, il giudice di primo grado ha negato la prova del fatto che le fatture di cui all'imputazione di riciclaggio fossero state effettivamente gonfiate (cfr. pag. 103 ss.

sentenza di primo grado) e la corte territoriale ha correttamente ritenuto che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del reato di sovrapproduzione, il provento del reato è costituito dal vantaggio fiscale o dall'indebito rimborso ottenuto tramite l'operazione di pagamento e non dallo strumento di pagamento, nel caso in esame gli assegni consegnati in pagamento delle fatture emesse dalle società Eurobitumi e Aura per operazioni parzialmente o totalmente inesistenti. I giudici d'appello hanno pertanto ritenuta infondata già a livello di contestazione l'impostazione accusatoria in quanto l'oggetto del reato non può coincidere con lo strumento con il quale la frode viene consumata ma con il vantaggio che si ricava dall'operazione sotto il profilo fiscale, vantaggio del quale non vi è menzione nel capo d'imputazione.

Inammissibile è anche il ricorso di V.M.. Questa Corte, a Sezioni Unite, peraltro ribadendo l'indirizzo della prevalente giurisprudenza, ha infatti fissato il principio di diritto secondo il quale "in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di apprezzamento e sia, quindi, incompatibile con

qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento" (28 maggio 2009, n. 35490, Tettamanti, massima n. 244274). I giudici d'appello nella decisione impugnata si sono attenuti a detto principio.

I ricorsi debbono pertanto essere dichiarati inammissibili e il V. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore Generale e di V.M. e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2013